REGOLAMENTO (CEE) N. 3166/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1984

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2942/80, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2942/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 259/84 (4), ha previsto la possibilità di acquistare all'intervento olio greggio di sansa di olive avente un'acidità non superiore a 15° ; che, nelle ultime campagne, soltanto con una certa difficoltà è stato possibile smaltire questi oli sul mercato e che, al tempo stesso, i corsi di mercato della qualità citata sono risultati inferiori al prezzo d'intervento ; che è pertanto opportuno aumentare la riduzione applicabile al prezzo d'intervento per la suddetta qualità di olio ;

considerando che, durante il periodo di magazzinaggio degli oli d'oliva detenuti dagli organismi d'intervento, la qualità originaria può subire un certo deterioramento ; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa delle scorte, occorre verificare periodicamente la qualità degli oli immagazzinati ; che, di conseguenza, gli organismi d'intervento dovrebbero procedere a controlli periodici della qualità degli oli d'oliva da essi detenuti ;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2942/80 è modificato come segue :

1. All'articolo 6 sono aggiunti i commi seguenti :

« Gli Stati membri verificano periodicamente la qualità degli oli all'ammasso e procedono, quanto meno all'inizio di ogni campagna, a un'analisi di tutte le partite di oli commestibili. I risultati di questa analisi devono essere trasmessi alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni campagna.

Previo esame di tali risultati, la Commissione procede, se del caso, a un declassamento degli oli che non presentano più le caratteristiche previste dalla normativa comunitaria e notifica il declassamento medesimo agli Stati membri interessati ».

2. Nell'allegato, l'importo della riduzione per l'olio di sansa di olive fino a 5° di acidità, pari a « 118,57 » ECU/100 kg, è modificato in « 123 » ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 23.
(4) GU n. L 30 dell'1. 2. 1984, pag. 40.